

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

HYDROALP SRL (C.F. 02350370223), corrente in Borgo Chiese (TN) Località al Ponte, snc, indirizzo di posta elettronica certificata hydroalpsrl@pec.it, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* Mion Ing. Luca

e _____ (P.IVA _____), _____ () - _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____@pec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig. _____ (di seguito FORNITORE)

si conviene e stipula quanto segue

1. OGGETTO, CLAUSOLE GENERALI E DURATA

Le presenti condizioni contrattuali hanno lo scopo di regolare e disciplinare le future relazioni contrattuali tra HYDROALP SRL ed il FORNITORE e si intenderanno applicabili agli *ordini* emessi ed accettati ed aventi per oggetto la fornitura di un bene o di un servizio. HYDROALP SRL avrà piena discrezionalità nell'effettuazione dei futuri *ordini* non scaturendo, dalla sottoscrizione delle presenti condizioni generali, a favore del FORNITORE il diritto di conseguire quantitativi minimi, diritti di esclusiva o titoli di preferenza o prelazione. Anche se non specificamente indicato nell'*ordine*, ogni *fornitura* comprenderà la documentazione tecnica di supporto (disegni, certificati, prove tecniche, collaudi, schede esplicative ecc...). In caso di acquisto di servizi, le presenti disposizioni contrattuali si applicheranno in quanto compatibili. Le presenti condizioni prevarranno su quelle del FORNITORE nonché su clausole eventualmente espresse dal FORNITORE su altri documenti quali preventivi, fatture, DDT ecc... Ogni eventuale deroga o modifica, per essere efficace, dovrà risultare in modo espresso ed essere specificamente accettata da HYDROALP SRL. Il contratto avrà durata indeterminata.

2. SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORO – OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

Il FORNITORE assume l'impegno di applicare in modo scrupoloso le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni. Il FORNITORE garantisce altresì il pieno rispetto delle normative di legge e dei contratti collettivi nazionali quanto ai trattamenti retributivi e contributivi, adempimenti e oneri fiscali, assicurazioni. Nel caso in cui personale dipendente - o comunque incaricato - dal FORNITORE, per necessità inerenti la fornitura ovvero per eseguire sostituzioni o riparazioni, si dovesse recare presso luoghi esterni dal sito produttivo del FORNITORE medesimo, quest'ultimo dovrà farsi carico dei debiti adempimenti quanto ad autorizzazioni, visti, permessi ecc...

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto ai termini o locuzioni qui elencati dovrà essere accordato il significato di seguito espresso:

- *parti*: sono i soggetti che partecipano al presente accordo;
- *committente principale*: è il destinatario finale della fornitura con il quale HYDROALP SRL ha stretto direttamente o indirettamente rapporti contrattuali;
- *ordine d'acquisto* (ovvero semplicemente *ordine*): è il documento emesso da HYDROALP SRL normalmente comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto della fornitura; le condizioni economiche; i tempi di consegna; le condizioni specifiche e particolari; i pagamenti ecc...;
- *fornitura*: sono i beni oggetto dell'*ordine* di acquisto;
- *documenti contrattuali*: sono i documenti, anche tecnici, che completano o specificano i termini del contratto ovvero che sono previsti nell'*ordine*;
- *programma di esecuzione*: è il documento redatto dal FORNITORE indicante le tempistiche di esecuzione della fornitura sul modello del diagramma gantt o comunque recante le predette informazioni in modo chiaro ed esaustivo.

4. EMISSIONE ED ACCETTAZIONE DELL'ORDINE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura si intenderà concluso quando a HYDROALP SRL perverrà, sottoscritto per accettazione, l'*ordine d'acquisto* emesso ed inviato al FORNITORE insieme, laddove ivi previsto, al *programma di esecuzione*, alle eventuali garanzie bancarie richieste ed agli ulteriori documenti contrattuali previsti dalla legge, dalle presenti disposizioni contrattuali o dall'*ordine* stesso. Se il FORNITORE darà inizio all'esecuzione del contratto prima di avere restituito il documento *d'ordine* sottoscritto per accettazione, l'*ordine* si intenderà accettato dal FORNITORE stesso alle condizioni ed ai termini in questo espressi. Per contro, anche in detta ipotesi, HYDROALP SRL conserverà ai sensi dell'art. 1327 cod. civ. ogni facoltà di revoca della proposta sino a quando non le sia stata recapitata l'accettazione espressa. Nessun indennizzo sarà dovuto al FORNITORE laddove questi dia inizio all'esecuzione del contratto senza che questo sia stato formalmente concluso, salvo che ciò sia espressamente autorizzato da HYDROALP SRL. Ogni clausola o pattuizione contenuta in documenti, corrispondenza, anche telematica, scambiati in fase pre-contrattuale, anche se sottoscritti, non avranno alcuna efficacia vincolante per HYDROALP SRL se non successivamente incorporate in un *ordine d'acquisto*.

5. MODIFICHE SUCCESSIVE

Ogni modifica alle condizioni previste nell'*ordine* dovrà essere approvata per iscritto della parti, ivi comprendendo anche opere extracontrattuali e lavori in economia. HYDROALP SRL potrà apportare sempre modificazioni all'oggetto della fornitura. In detta ipotesi il FORNITORE potrà inoltrare una motivata richiesta di revisione del corrispettivo a HYDROALP SRL, la quale potrà decidere se dare luogo ad una variazione dell'*ordine*.

6. PROGRAMMA DI ESECUZIONE E TEMPI DI CONSEGNA

Nell'*ordine* sarà indicato il termine di consegna e questo si intenderà essenziale e pattuito nell'interesse di HYDROALP SRL. Il FORNITORE dovrà restituire unitamente all'accettazione il *programma di esecuzione*, se previsto nell'*ordine*. Il *programma di esecuzione* dovrà essere redatto tenendo conto dei termini di adempimento previsti nell'*ordine* e dovrà essere oggetto di costante aggiornamento da parte del FORNITORE e di relativa comunicazione a HYDROALP SRL, con particolare riguardo ai casi in cui la programmazione iniziale subisca variazioni di qualsivoglia natura. Nel caso in cui la fornitura abbia per oggetto la trasformazione di beni semilavorati oppure in ogni altro caso in cui il FORNITORE debba assemblare componenti forniti da HYDROALP SRL, il FORNITORE medesimo sarà tenuto a comunicare entro 24 ore dalla scoperta a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata eventuali difettosità o manchevolezze riscontrate nei beni ricevuti, non potendo invocare in diversa ipotesi la circostanza quale giustificazione rispetto a propri ritardi nell'evasione della fornitura. Il termine finale di consegna potrà essere oggetto di variazioni solo con l'accettazione espressa di HYDROALP SRL e ciò indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato la necessità. Nel prestare o denegare il proprio assenso ad eventuali variazioni HYDROALP SRL dovrà comunque tenere conto di circostanze sopravvenute qualora queste si presentino come assolutamente imprevedute ed imprevedibili e non oggettivamente ascrivibili alla sfera del FORNITORE.

7. CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire presso i luoghi, nei termini ed alle condizioni previste nell'*ordine di acquisto*.

Il FORNITORE dovrà occuparsi dell'imballaggio, che dovrà avvenire con la massima cura e scrupolo e comunque nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Le consegne di più articoli, specie se facenti parte della medesima fornitura, dovranno essere programmate dal FORNITORE in modo tale da evitare l'eccessivo frazionamento delle stesse, con relativo aggravio degli oneri logistici in capo a HYDROALP SRL. In caso di violazione della presente clausola HYDROALP SRL potrà

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.r.l.

FORNITORE

Hydroalp S.r.l.

Con sede in Borgo Chiese (TN) località al Ponte snc
Tel. +39 0465 621794
Fax. +39 0465 621202
info@hydroalp.com
www.hydroalp.com

Capitale Sociale di 50.000,00 € interamente versato e sottoscritto
Iscritta nel Registro delle Imprese di Trento
Codice Fiscale e partita IVA 02350370223
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di BM S.p.a.



addebitare al FORNITORE l'ammontare dei costi aggiuntivi sostenuti. La consegna parziale, anche se accettata, non avrà alcuna efficacia liberatoria nei confronti del FORNITORE. In ipotesi di mancato rispetto dei predetti termini o condizioni, HYDROALP SRL potrà a sua discrezione:

- a) risolvere l'ordine di acquisto;
- b) accettare una consegna tardiva.

In entrambi i casi HYDROALP SRL avrà titolo per conseguire il risarcimento del danno, liquidato nella misura prevista nelle presenti condizioni generali ovvero nell'ordine d'acquisto e, comunque, potendo dare la prova del maggiore pregiudizio avuto a subire.

8. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI

Con espressa esclusione delle componenti eventualmente fornite da HYDROALP SRL, le quali, salvo diverso accordo, rimarranno di proprietà di HYDROALP SRL stessa, la proprietà ed i relativi rischi inerenti i beni oggetto della *fornitura* si trasferiranno al momento della consegna.

9. PENALI PER MANCATA O RITARDATA CONSEGNA

Se non diversamente previsto nell'ordine e ferme restando le facoltà previste il contratto, in caso di ritardo nella consegna è prevista una penale del 5% per ogni settimana di ritardo sino ad un massimo del 10% del corrispettivo pattuito. È fatta salva la possibilità per HYDROALP SRL di dimostrare il maggior danno avuto a subire anche laddove avesse già incamerato la penale contrattuale.

10. CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo pattuito nell'ordine d'acquisto si intende fisso ed invariabile e non sarà soggetto ad alcuna revisione avendo il FORNITORE tenuto conto ed espressamente accettato il medesimo come comprensivo di ogni alea connessa a ipotetici incrementi nei costi dei materiali e della manodopera. Per le stesse ragioni le parti concordano che è esclusa la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. In nessun caso il FORNITORE sarà autorizzato all'addebito di spese di incasso o di altri oneri amministrativi, sotto qualsiasi forma o nome. I termini di pagamento saranno indicati nell'ordine di acquisto. Ogni fattura dovrà comunque recare la dicitura *data fine mese* e, in caso contrario, ogni termine di pagamento ivi indicato dovrà intendersi automaticamente posticipato all'ultimo giorno del mese in cui cadrà la scadenza indicata nell'ordine. Salve particolari prescrizioni normative, il FORNITORE sarà autorizzato all'emissione di un massimo di 2 (due) fatture per ogni mese, nel cui oggetto dovrà accorpate e descrivere i vari beni forniti, anche se riferiti a *forniture* diverse.

11. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti potranno essere sospesi:

- a) nel caso in cui il FORNITORE non abbia consegnato a HYDROALP SRL l'ordine debitamente sottoscritto per accettazione, le garanzie bancarie pattuite, gli ulteriori documenti contrattuali previsti dalla legge, dalle presenti condizioni generali o dall'ordine stesso;
- b) nel caso in cui il FORNITORE sia inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione circa le tempistiche di esecuzione della *fornitura*;
- c) nel caso in cui il FORNITORE non stia rispettando il programma di esecuzione da esso comunicato;
- d) nel caso in cui il FORNITORE non abbia consegnato a HYDROALP SRL i documenti e le certificazioni prescritte per legge o per contratto;
- e) in ogni altro caso in cui il FORNITORE risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

12. COMPENSAZIONE

Il FORNITORE autorizza inoltre a che eventuali somme dovute a titolo di penale o risarcimento danni siano poste in compensazione, totale o parziale, con eventuali corrispettivi ancora dovuti.

13. GARANZIA PER VIZI E RESPONSABILITA'

Il FORNITORE garantisce che le forniture che esso presterà saranno pienamente conformi alle caratteristiche richieste, immuni da vizi, difetti e manchevolezze, realizzate in piena conformità ai progetti ed alle istruzioni impartitegli ed a perfetta regola d'arte. Egli dovrà per l'effetto eliminare a propria cura e spese eventuali difettosità o manchevolezze riscontrate da HYDROALP SRL. Salvo pattuizioni di maggior favore per il compratore, la predetta garanzia avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla consegna, con estensione automatica della stessa a mesi 36 (trentasei) nel caso in cui la *fornitura* comprenda articoli destinati ad essere assemblati con altri ed il cui funzionamento risulti dunque verificabile solo a seguito della messa in esercizio dell'impianto. HYDROALP SRL si impegna a presentare la denuncia di vizi palesi entro i termini di cui agli artt. 1495 e 1511 cod. civ. anche se il FORNITORE si dichiara edotto del fatto che, facendo i beni forniti normalmente parte di un processo di lavorazione comprendente più fasi, la scoperta del vizio e la relativa denuncia potrebbe avvenire anche a distanza di tempo rispetto alla consegna. Lo scarico e la presa in consegna della merce oppure l'eventuale pagamento del corrispettivo da parte di HYDROALP SRL, in tutto o in parte, non saranno e non potranno essere interpretati come indici di accettazione, neppure implicita o indiretta, della *fornitura*. Le riparazioni o sostituzioni che si renderanno necessarie dovranno essere eseguite con la massima tempestività ed il FORNITORE, se necessario, dovrà inviare personale specializzato presso i luoghi ove si troveranno i beni oggetti di *fornitura* anche in virtù di assemblaggi o lavorazioni successive. Decorso inutilmente il termine di giorni 3 (tre) dalla denuncia dei vizi e delle manchevolezze, ovvero in caso di comprovata urgenza, ovvero ancora per evitare che si acuiscano le conseguenze pregiudizievoli scaturenti, HYDROALP SRL sarà legittimata ad intervenire in proprio ovvero a disporre affinché gli interventi necessari siano eseguiti da terzi soggetti, addebitando al FORNITORE i relativi oneri, anche di manodopera, e le altre spese. Sono fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge a tutela dell'acquirente in caso di vizi e difformità.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento anche di una sola delle condizioni previste nel presente contratto ed in particolare di quelle che possono dar luogo ad una sospensione dei pagamenti ai sensi del precedente art. 11, oppure quando il FORNITORE si renda colpevole di frode e negligenza grave; per negligenza del FORNITORE o per inadempimento agli obblighi o alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso; il FORNITORE non adempiesse agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; HYDROALP SRL potrà risolvere il contratto mediante comunicazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. La risoluzione potrà avere luogo anche nel caso in cui il FORNITORE versi in condizione di insolvenza, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o in ogni altro caso in cui la situazione patrimoniale dello stesso sia tale da mettere a rischio la corretta esecuzione dell'ordine nei termini ed alle condizioni previste. In caso di risoluzione il FORNITORE dovrà procedere all'immediata restituzione dei beni, anche semilavorati, in proprio possesso, ma di pertinenza di HYDROALP SRL e sarà comunque tenuto al risarcimento del danno.

15. RECESSO

HYDROALP SRL potrà recedere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dall'ordine d'acquisto.

In detta ipotesi il FORNITORE consegnerà a HYDROALP SRL quanto sino ad allora eseguito, unitamente ai beni, anche semilavorati, in proprio possesso, ma di pertinenza di HYDROALP SRL. In detta ipotesi HYDROALP SRL provvederà ad indennizzare il FORNITORE per quanto effettivamente eseguito e consegnato, dovendosi escludere qualsivoglia altro indennizzo o risarcimento.

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.r.l.

FORNITORE

Hydroalp S.r.l.

Con sede in Borgo Chiese (TN) località al Ponte snc
Tel. +39 0465 621794
Fax. +39 0465 621202
info@hydroalp.com
www.hydroalp.com

Capitale Sociale di 50.000,00 € interamente versato e sottoscritto
Iscritta nel Registro delle Imprese di Trento
Codice Fiscale e partita IVA 02350370223
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di BM S.p.a.



16. DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto e quanto oggetto degli *ordini* che verranno emessi non potranno essere fatti oggetto di cessione, neppure parziale, a soggetti terzi, salvo autorizzazione scritta da parte di HYDROALP SRL e fermo comunque restando la solidarietà del FORNITORE quanto agli obblighi contrattuali nei confronti di HYDROALP SRL.

17. VERIFICHE ISPETTIVE

HYDROALP SRL potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche ispettive, per controllare l'andamento e l'avanzamento dei lavori.

18. SOSPENSIONI

Il FORNITORE non potrà opporre alcuna obiezione o eccezione per eventuali sospensioni che gli venissero ordinate da HYDROALP SRL in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del *committente principale*, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terzi soggetti. In ipotesi di sospensione verranno dalle parti rinegoziati il *programma di esecuzione* e i termini di consegna.

19. FORZA MAGGIORE

Il FORNITORE potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento grave, imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà quale ad es. incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. In tal caso il FORNITORE dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

20. PROPRIETA' INTELLETTUALE – RISERVATEZZA – NON CONCORRENZA

Il FORNITORE dichiara che tutto il materiale tecnico, schemi, progetti forniti da HYDROALP SRL sono di proprietà di quest'ultima e si impegna a non cedere, riprodurre, duplicare senza autorizzazione scritta di HYDROALP SRL tali materiali. Il FORNITORE si impegna, in caso di recesso dal contratto in oggetto, a riconsegnare a HYDROALP SRL tutto il materiale tecnico fornito da HYDROALP SRL stessa o dal *committente principale*. Il FORNITORE si impegna a considerare riservate e segrete le informazioni tecniche e commerciali delle quali sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti radicatisi con le presenti condizioni generali e dei successivi *ordini*. L'obbligo di riservatezza continuerà a prescindere dalle vicende del contratto (recesso, risoluzione, scioglimento ecc...). Il FORNITORE assumerà ogni cautela affinché gli obblighi di riservatezza vengano adempiuti anche dai propri dipendenti e collaboratori. In particolare il FORNITORE si asterrà dall'usare file, cartelle, blocchi software estratti dalle librerie HYDROALP SRL; dall'usare standard o macro funzioni derivanti dallo standard HYDROALP SRL, ivi comprese le macro e i database di disegno elettrico; dall'usare funzioni, segni grafici uguali o simili o in qualche misura evocanti le pagine standard HMI di HYDROALP SRL. Ogni e qualsiasi richiesta del *committente principale* potrà essere direttamente soddisfatta dal FORNITORE solo previo consenso scritto di HYDROALP SRL. Salvo espressa dispensa *nell'ordine di acquisto*, il FORNITORE si impegna, per tutta la vigenza del presente contratto e per i cinque anni successivi, ad astenersi dall'esercitare, anche indirettamente, tramite società controllate, interposta persona, quale mandante, mediatrice o altro, attività imprenditoriale concorrente con quella di HYDROALP SRL con il *committente principale*, sue imprese controllate o collegate, comprese attività di assistenza su impianti già in essere, consulenza, fornitura di nuovi impianti e ricambi. In caso di violazione da parte del FORNITORE anche di uno solo degli obblighi previsti nella presente clausola egli sarà tenuto, fatto salvo il maggior danno, al pagamento di una somma a titolo di penale pari ad € 1.000.000 (un milione).

21. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

22. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Trento.

23. DISPOSIZIONI FINALI – PRIVACY - COMUNICAZIONI – ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti si dichiarano debitamente informate ed autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. Ai fini delle comunicazioni previste nel presente contratto le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale. Le medesime potranno avvenire con pari efficacia anche mezzo di posta elettronica certificata.

Borgo Chiese, _____

IL FORNITORE

Le parti dichiarano di avere negoziato ed espressamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: art. 1) oggetto, clausole generali e durata; 4) emissione ed accettazione dell'ordine; 5) conclusione del contratto modifiche successive; 6) programma di esecuzione e tempi di consegna; 7) consegna; 8) trasferimento della proprietà e dei rischi; 9) penali per mancata o ritardata consegna; 10) corrispettivo e termini di pagamento; 11) sospensione dei pagamenti; 12) compensazione; 13) garanzia per vizi e responsabilità; 14) risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa; 15) recesso; 16) divieto di cessione; 18) sospensioni; 20) proprietà intellettuale – riservatezza – non concorrenza; 21) legge applicabile; 22) giurisdizione e foro competente

IL FORNITORE

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.r.l.

FORNITORE

Hydroalp S.r.l.

Con sede in Borgo Chiese (TN) località al Ponte snc
Tel. +39 0465 621794
Fax. +39 0465 621202
info@hydroalp.com
www.hydroalp.com

Capitale Sociale di 50.000,00 € interamente versato e sottoscritto
Iscritta nel Registro delle Imprese di Trento
Codice Fiscale e partita IVA 02350370223
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BM S.p.a.

